



Consorzio dei
Comuni Trentini

REG_CCT

Prot. 0003806 del 30/08/2011



Trento, 29 agosto 2011
PE/lb
CIRCOLARE N. 38/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011. Autenticazione quietanze liberatorie

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello Servizi Demografici.

Con la presente si comunica che in sede di conversione del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 è stata inserito il comma 3-bis all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) relativo alle c.d. quietanze liberatorie.

Viene ora previsto, con riferimento al pagamento di assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, che la prova dell'avvenuto pagamento **possa essere autenticata anche dal dipendente incaricato dal Sindaco secondo le consuete modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale autentica deve essere rilasciata gratuitamente (quindi senza ulteriori corrispettivi) ad eccezione dei previsti diritti (euro 14,62 di imposta di bollo + euro 0,52 di diritti di segreteria), nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego (all. 1).**

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni

QUIETANZE LIBERATORIE

Art. 8 legge 386 del 1990. Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.